

# Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

dell'11 giugno 2010 (Stato 1° agosto 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale<sup>1</sup>;  
in esecuzione degli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989<sup>2</sup>  
sui diritti del fanciullo,

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto e provvedimenti

### Art. 1           Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani;
- b. l'attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
- c. la concessione di aiuti finanziari federali per l'attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.

### Art. 2           Scopo dei provvedimenti

<sup>1</sup> I provvedimenti devono contribuire a:

- a. proteggere i fanciulli e i giovani:
  1. da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale,
  2. dai rischi connessi all'utilizzazione dei media, siano essi elettronici, interattivi o di altro genere, segnatamente dalle rappresentazioni di violenza o pornografia, dalle insidie e dalle molestie, comprese quelle sessuali;
- b. prevenire i comportamenti violenti dei giovani;
- c. rafforzare i diritti del fanciullo.

RU 2010 2947

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 0.107

<sup>2</sup> I provvedimenti devono promuovere l'instaurazione di contatti tra gli attori pubblici e privati e la loro collaborazione.

### **Art. 3** Tipi di provvedimenti

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti i programmi, le attività regolari e i progetti.

<sup>2</sup> I provvedimenti servono alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all'informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

<sup>3</sup> I provvedimenti devono avere un effetto duraturo.

### **Art. 4** Provvedimenti della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione può attuare i provvedimenti seguenti:

- a. programmi nazionali;
- b. progetti modello atti a sperimentare nuove strategie e metodi.

<sup>2</sup> Per attuare o sostenere i provvedimenti la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

<sup>3</sup> La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

### **Art. 5** Provvedimenti di terzi

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.

<sup>2</sup> I provvedimenti devono:

- a. essere attuati a livello nazionale o di regione linguistica; oppure
- b. poter essere riprodotti in diversi luoghi e poter essere attuati indipendentemente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni.

### **Art. 6** Temi prioritari e obiettivi

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari a programmi e progetti.

## Sezione 2: Aiuti finanziari

### Art. 7 Principio

La Confederazione concede aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

### Art. 8 Ammontare

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

<sup>2</sup> Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.

### Art. 9 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza del provvedimento;
- b. dell'interesse della Confederazione al provvedimento;
- c. delle prestazioni dell'organizzazione medesima e dei contributi di organi federali o di terzi;
- d. dell'onere per la garanzia della qualità.

### Art. 10 Versamento

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione del provvedimento.

## Sezione 3: Disposizioni procedurali

### Art. 11 Base legale e contratti di prestazione

<sup>1</sup> La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sui sussidi (LSu).

<sup>2</sup> L'UFAS concede gli aiuti finanziari per i programmi e le attività regolari sulla base di contratti di prestazione secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu.

<sup>3</sup> I contratti di prestazione definiscono segnatamente gli obiettivi, la partecipazione finanziaria della Confederazione, i rendiconti richiesti e la garanzia della qualità.

<sup>4</sup> I contratti di prestazione sono conclusi per una durata massima di quattro anni.

**Art. 12** Richieste

Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all'UFAS.

**Art. 13** Direttive

<sup>1</sup> Il DFI emana direttive concernenti la procedura di richiesta.

<sup>2</sup> Le direttive stabiliscono segnatamente i documenti:

- a. da presentare in vista della conclusione dei contratti di prestazione;
- b. da allegare alle richieste di sostegno per progetti.

**Art. 14** Esame delle richieste e decisione

<sup>1</sup> L'UFAS esamina se i provvedimenti menzionati nella richiesta soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e decide se concedere gli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Se ritiene una richiesta incompleta, l'UFAS segnala al richiedente la possibilità di completarla.

**Art. 15** Condizioni e oneri

La concessione degli aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

- a. coordinamento con altri provvedimenti;
- b. collaborazione con altri attori;
- c. ricorso a specialisti;
- d. garanzia della qualità;
- e. valutazione dell'attuazione e degli effetti del provvedimento.

**Sezione 4: Obbligo di informazione e di rendiconto****Art. 16**

<sup>1</sup> I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all'UFAS informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

<sup>2</sup> Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all'articolo 4 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all'UFAS della loro gestione e della loro contabilità.

## **Sezione 5: Valutazione**

### **Art. 17**

<sup>1</sup> L'UFAS valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari della Confederazione.

<sup>2</sup> L'UFAS può affidare la valutazione a specialisti esterni.

## **Sezione 6: Tutela giurisdizionale ed entrata in vigore**

### **Art. 18**            Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

### **Art. 19**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

